



COMUNE DI VILLALBA
(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

COPIA DETERMINAZIONE N. 406 DEL 02-10-2015
Determinazione del Responsabile dell'AREA II n. 220 del 02-10-2015

OGGETTO	RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 COMMA 7 DEL D.LGS. 118/2011, CORRETTO ED INTEGRATO DAL D.LGS. 126/2014.
----------------	---

PREMESSO che il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni reca, quale decreto attuativo del più ampio progetto di riforma della contabilità pubblica di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, al fine di unificarli con quelli statali;

CONSIDERATO che la disciplina recata dal D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni è applicabile nella Regione Siciliana dal 1 gennaio 2015 in virtù dell'art. 11 della Legge Regionale 13 gennaio 2015, n. 3, che, al comma 3, ha previsto la facoltà per gli enti locali, con propri atti, di rinviare alcuni adempimenti quali l'affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria, secondo quanto previsto dall'art. 2 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, l'adozione del piano dei conti integrato, secondo quanto previsto dall'art. 4 del predetto decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, nonché l'adozione del bilancio consolidato secondo quanto previsto dall'art. 11-bis del medesimo decreto legislativo;

DATO ATTO che il Consiglio Comunale del Comune di Villalba nella seduta del 25/02/2015 con proprio atto n. 28 ha rinviato al 2016 l'affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria, l'adozione del piano dei conti integrato e del bilancio consolidato di cui al D.Lgs n. 118 del 23 giugno;

RICHIAMATO l'articolo 6, comma 10, della legge di stabilità regionale 7 maggio 2015, n. 9, con il quale il Legislatore regionale aveva sancito per gli enti locali della Regione Sicilia il rinvio generalizzato dell'applicazione delle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, al 1° gennaio 2016;

VISTA la circolare dell'Assessore regionale all'economia n. 18/2015, con la quale era stato chiarito che il rinvio disposto con l'art. 6, comma 10, della legge di stabilità regionale 7 maggio 2015, n. 9, era facoltativo;

ATTESO che con l'art. 1, comma 3, della Legge Regionale 10 luglio 2015, n. 12, recante, tra le altre, modifiche alla legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, il Legislatore Regionale ha sancito l'applicazione delle disposizioni dei Titoli I, IV e V del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la sola possibilità di rinviare quegli adempimenti già rinviati al 2016 dal Consiglio Comunale con proprio atto n. 28 del 25 febbraio 2015;

DATO ATTO CHE, nell'ambito della complessa riforma contabile contenuta nel predetto Decreto Legislativo, viene disciplinato il riaccertamento straordinario dei residui previsto dall'art. 3, comma 7, quale attività diretta ad adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 31 dicembre 2014 al nuovo principio della cosiddetta "competenza finanziaria potenziata";

ATTESO CHE tale principio prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo ad entrate e spese per l'ente, debbano essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza;

CONSIDERATO, pertanto, che si rende necessario procedere tempestivamente al riaccertamento straordinario dei residui esposti nel rendiconto dell'esercizio finanziario 2014, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 29/06/2015, individuando i residui non sorretti da alcuna obbligazione giuridica, destinati ad essere definitivamente cancellati e, per quelli corrispondenti ad obbligazioni perfezionate, l'esercizio di scadenza dell'obbligazione medesima;

RITENUTO che, caratterizzandosi il riaccertamento straordinario come una attività di natura prettamente tecnico-gestionale, spetti ai singoli Responsabili di Posizione Organizzativa dell'Ente, quali assegnatari delle risorse finanziarie, sulla base dell'esame della documentazione esistente, procedere alle seguenti attività:

- per i residui attivi, valutare accuratamente la consistenza e l'esigibilità degli stessi, procedendo, da un lato, all'eliminazione di quelli ritenuti inesigibili e/o insussistenti e dall'altro alla reimputazione agli esercizi 2015 – 2017 e successivi dei residui attivi esistenti nel conto del bilancio 2014 non ancora esigibili;
- per i residui passivi, eliminare i residui passivi presenti nel conto del bilancio 2014 non assistiti da alcuna obbligazione giuridica perfezionata e reimputare quei residui passivi ancora non esigibili al 01.01.2015 in applicazione del principio contabile della contabilità finanziaria potenziata di cui al D.Lgs. n. 118/2011;

CONSIDERATO che non sono oggetto di riaccertamento i residui attivi e passivi incassati e pagati prima del riaccertamento straordinario;

ACCERTATO che, in coerenza con il nuovo principio della competenza finanziaria potenziata, sono stati puntualmente verificati i residui attivi e passivi dell'Area Finanziaria e Personale alla data della presente determinazione ed in modo particolare:

- sono stati eliminati i residui passivi per i quali al 01.01.2015 non risulta sussistere un'obbligazione giuridica perfezionata;
- sono stati cancellati, con reimputazione contabile, i residui passivi per i quali al 01.01.2015 risulta in essere una obbligazione giuridica perfezionata, iscrivendo la relativa obbligazione nell'anno 2015 o nei successivi anni in cui ne è prevista la scadenza;
- si è proceduto all'eliminazione dei residui attivi in tutto o in parte inesigibili o insussistenti per l'avvenuta legale estinzione o per indebitato o erroneo accertamento del credito;
- si è proceduto al mantenimento dei residui di dubbia e difficile esazione, i quali, benché supportati da una obbligazione giuridica in essere, sono da considerare di difficile esazione e per i quali l'Area Finanziaria e Personale procederà alla quantificazione del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità al 01.01.2015 nelle modalità di cui al punto 3.3 del principio contabile della contabilità finanziaria;
- si è proceduto alla cancellazione, con reimputazione contabile, dei residui attivi in funzione

della loro esigibilità finanziaria nel o negli esercizi a cui l'obbligazione giuridica è collegata;

- non sono stati oggetto di riaccertamento i residui attivi e passivi al 31.12.2014 che sono stati incassati e pagati alla data della presente determinazione, ai sensi dell'allegato 4.2, punto 9.3, così come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014;

CONSIDERATO, altresì, che ai sensi del successivo comma 8 del citato D.Lgs. n. 118/2011 *“L'operazione di riaccertamento di cui al comma 7 è oggetto di un unico atto deliberativo. Al termine del riaccertamento straordinario dei residui non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate e esigibili. La delibera di giunta di cui al comma 7, cui sono allegati i prospetti riguardanti la rideterminazione del fondo pluriennale vincolato e del risultato di amministrazione, secondo lo schema di cui agli allegati 5/1 e 5/2, è tempestivamente trasmessa al Consiglio. In caso di mancata deliberazione del riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014, agli enti locali si applica la procedura prevista dal comma 2, primo periodo, dell'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”*;

PRESO ATTO che ai sensi del successivo comma 9 del citato D.Lgs. n. 118/2011 il riaccertamento straordinario dei residui è effettuato anche in caso di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria del bilancio, registrando nelle scritture contabili le reimputazioni di cui al comma 7, lettera d), anche nelle more dell'approvazione dei bilanci di previsione. Il bilancio di previsione eventualmente approvato successivamente al riaccertamento dei residui sarà quindi predisposto tenendo conto di tali registrazioni”;

CONSIDERATO, altresì, che per ogni residuo passivo cancellato è necessario indicare la natura della relativa fonte di copertura, individuando in tal modo la tipologia di avanzo determinatasi per effetto dell'eliminazione del residuo passivo:

- avanzo libero (L)
- avanzo destinato (D)
- avanzo vincolato (AV)

PRESO ATTO che, a seguito dell'analisi condotta sui residui attivi e passivi dell'Area Finanziaria e Personale, l'applicazione del nuovo principio contabile della contabilità finanziaria potenziata di cui al D.Lgs. N. 118/2011 ha prodotto i risultati desumibili dalle allegate tabelle A (Residui Attivi) e B (residui passivi), allegati alla presente determinazione a formare parte integrante e sostanziale e qui di seguito riassumibili:

1) Residui passivi complessivi al 31.12.2014 (non ancora pagati alla data della presente determinazione) pari ad €. 66.257,01;

- Residui passivi da eliminare in quanto non assistiti da obbligazione giuridica pari a complessivi €. 16.537,31;
- Residui passivi da eliminare e reimputare nel o nei successivi esercizi a fronte della scadenza dell'obbligazione giuridica pari a complessivi €. 0,00;

2) Residui attivi complessivi al 31.12.2014 (non ancora incassati alla data della presente determinazione) pari ad €. 0,00;

- Residui attivi da eliminare in quanto non assistiti da obbligazione giuridica o perché assolutamente inesigibili pari a complessivi €. 0,00;
- Residui attivi da eliminare e reimputare nel o nei successivi esercizi a fronte della scadenza dell'obbligazione giuridica pari a complessivi €. 0,00 ;

VISTA la propria competenza ai sensi delle disposizioni di cui all'art.107 TUEL;

DETERMINA

1) **DI APPROVARE**, per i servizi di propria competenza, le risultanze del riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui all'articolo 3, commi 7, 8 e 9 del d.lgs. 118/2011, corretto e integrato dal d.lgs. 126/2014 relativi al consuntivo 2014, secondo quanto contenuto nelle tabelle A (Residui attivi) e B (Residui passivi) allegati alla presente determinazione al fine di formare parte integrante e sostanziale e qui di seguito riassumibili:

1) Residui passivi complessivi al 31.12.2014 (non ancora pagati alla data della presente determinazione) pari ad €. 66257,01;

- Residui passivi da eliminare in quanto non assistiti da obbligazione giuridica pari a complessivi €. 16.537,31;
- Residui passivi da eliminare e reimputare nel o nei successivi esercizi a fronte della scadenza dell'obbligazione giuridica pari a complessivi €. 0,00;

2) Residui attivi complessivi al 31.12.2014 (non ancora incassati alla data della presente determinazione) pari ad €. 0,00;

- Residui attivi da eliminare in quanto non assistiti da obbligazione giuridica o perché assolutamente inesigibili pari a complessivi €. 0,00;
- Residui attivi da eliminare e reimputare nel o nei successivi esercizi a fronte della scadenza dell'obbligazione giuridica pari a complessivi €. 0,00;

2) **DI TRASMETTERE** la presente determinazione al Responsabile dell'Area Finanziaria e Personale al fine della determinazione complessiva del riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi per l'anno 2015 e seguenti, da sottoporre all'approvazione della Giunta Comunale;

3) **DI PUBBLICARE** il presente provvedimento all'Albo Pretorio On line del Comune di Villalba per 15 giorni consecutivi.

Villalba, 02-10-2015

Il Responsabile dell'AREA II
F.to RAG. GIUSEPPE PLUMERI